

**ISTITUTO CULTURALE LADINO
SAN GIOVANNI DI FASSA/SÈN JAN (TN)**

Verbale di deliberazione
del Consiglio di Amministrazione
n. 28

OGGETTO :

Convenzione di cooperazione linguistica virtuale per le comunità di minoranza linguistica della regione Trentino- Alto Adige: approvazione e autorizzazione alla sottoscrizione

Il giorno **26 SETTEMBRE 2023** ad ore **17.30** presso la sede dell'Istituto in San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, in seguito a convocazione disposta con avviso ai consiglieri, si è riunito

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

in seduta ORDINARIA sotto la presidenza della

PRESIDENTE LARA BATTISTI

Presenti:

FRANCESCO DELLANTONIO
(vicepresidente)
MATTEO PLONER
SILVIA MURER
CARLO DELUCA

Assenti giustificati: **MARICA RIZ**

Assiste: la Direttore amministrativo, dott.ssa Marianna Defrancesco

LA DIRETTRICE DELL'ISTITUTO dott.ssa SABRINA RASOM, che svolge le funzioni di Segretario.

La Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

**ISTITUT CULTURAL LADIN
SAN GIOVANNI DI FASSA/SÈN JAN (TN)**

*Verbal de deliberazion
del Consei de Aministrazion
n. 28*

SE TRATA :

Convenzion de cooperazion linguistica virtuèla per la mendranzes linguistiches de la region Trentin-Südtirol: aproazion e autorisazion a la sotscrizion;

Ai 26 de SETEMBER 2023 da les 17.30 te senta del Istitut Ladin de San Giovanni di Fassa/Sèn Jan do convocazion manèda con avis ai conseieres, se à binà

L CONSEI DE AMINISTRAZION

te na sescion ORDENÈRA sot la presidenza de la

PRESIDENTA LARA BATTISTI

Prejenc:

FRANCESCO DELLANTONIO
(vizepresident)
MATTEO PLONER
SILVIA MURER
CARLO DELUCA

Assenc giustificiché: MARICA RIZ

L é prejent: la Diretora aministrativa, dotora Marianna Defrancesco

LA DIRETORA DE L'ISTITUT d.ra SABRINA RASOM, desche Secretèra.

La Presidenta, zertà l numer legal di entervegnui, la declaraa orida la sescion.

Premesso che già nel corso del 2022 la Direttrice aveva proposto al Consiglio di amministrazione, in accordo con il Presidente della Commissione Culturale, Prof. Paul Videsott, di chiedere all'Università di Bolzano di poter migrare le banche linguistiche digitali delle minoranze riferite a Linnitech (minoranza ladina, mochena e cimbra) presso i suoi server;

dato atto che la stessa Direttrice ha comunicato al Servizio per le Minoranze linguistiche della Provincia di Trento l'intenzione di migrare detti dati, visto che ormai da diversi anni si cercava una soluzione al problema di gestione di dette banche;

visto che l'Università di Bolzano si è attivata per integrare l'accordo programmatico per il periodo 2023 – 2025 tra la Provincia Autonoma di Bolzano e Unibz, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 422 del 23.05.2023, nel quale è stata prevista la possibilità di estendere la collaborazione tra enti di ricerca e organismi di diritto pubblico in ambito della rete scientifica e della collaborazione bibliotecaria ad istituzioni scientifiche delle valli ladine di Fassa, Livinallongo del Col di Lana (Buchenstein) e Ampezzo, statuendo quanto segue: *“al fine di preservare la lingua e la cultura ladina e di sostenere lo sviluppo dell'area di ricerca di Studi Ladini della Facoltà di Scienze della Formazione, le istituzioni scientifiche delle valli ladine di Fassa, Livinallongo del Col di Lana (Buchenstein) e Ampezzo, che rientrano nel bacino di utenza della sezione Ladina della Facoltà di Scienze della Formazione, possono essere incluse nella seconda convenzione quadro tra l'Università e le istituzioni scolastiche e di ricerca della provincia, anche se situate al di fuori del territorio della Provincia Autonoma di Bolzano.”*

letta attentamente la proposta di “Convenzione di cooperazione linguistica virtuale per le comunità di minoranza linguistica della regione Trentino- Alto Adige” allegata come parte integrante e sostanziale a questo provvedimento, che regola la collaborazione fra i due enti nel campo della

Dit dantfora che jà del 2022 la Diretora ge aea portà dant al Consei de aministrazion, a una col President de la Comiscion Culturèla, prof. Paul Videsott, de ge domanèr a la Università de Busan de poder tramudèr la banches linguistiche digitéles de la mendranzes Linnitech (mendranza ladina, mochena e cimbra) te sie server;

dat at che la medema Diretora la ge à fat a saer al Servije per la Mendranzes linguistiche de la Provinzia de Trent de voler tramudèr chisc dac, vedà che jà da desvalives egn se cer na soluzion al problem de gestion de chesta banches;

vedù che la Università de Busan la se à ativà per integrèr la cordanza programmatica per i egn 2023 – 2025 anter la Provinzia Autonoma de Busan e Unibz, aproèda con deliberazion de la Jonta Provinzièla nr 422 dai 23.05.2023, olache vegnia pervedù l met de slarièr fora la colaborazion anter enc de enrescida e organismes de derit publich tel ambit de la rei scientifica e de la colaborazion bibliotecaria a istituzions scientifiche de la valèdes ladines de Fascia, Fodom e Ampez, scrivan tel statut che: “al fine di preservare la lingua e la cultura ladina e di sostenere lo sviluppo dell'area di ricerca di Studi Ladini della Facoltà di Scienze della Formazione, le istituzioni scientifiche delle valli ladine di Fassa, Livinallongo del Col di Lana (Buchenstein) e Ampezzo, che rientrano nel bacino di utenza della sezione Ladina della Facoltà di Scienze della Formazione, possono essere incluse nella seconda convenzione quadro tra l'Università e le istituzioni scolastiche e di ricerca della provincia, anche se situate al di fuori del territorio della Provincia Autonoma di Bolzano.”

let con atenzion la proponeta de “Convenzione di cooperazione linguistica virtuale per le comunità di minoranza linguistica della regione Trentino-Alto Adige”, enjontèda e che fèsc pèrt de chest provediment, che endreza la colaborazion anter i doi enc tel ciamp de la enrescida

ricerca linguistica e lessicografica delle lingue di minoranza e le modalità di gestione dei server dedicati alla Majon di Fascegn;

Tutto ciò premesso,

Il Consiglio di Amministrazione

- visto lo schema di “Convenzione di cooperazione linguistica virtuale per le comunità di minoranza linguistica della regione Trentino- Alto Adige”, parte integrante e sostanziale di questa deliberazione;
- ribadito che questa collaborazione sia di importanza fondamentale per rendere ancora più profonda la collaborazione fra le istituzioni scientifiche che si occupano di salvaguardia delle lingue di minoranza che insistono sul territorio della Regione Trentino-Alto Adige e di Souramont, visto che anche la banche dati linguistiche dell’Istituto ladino Micurà de Rù per i ladini della Provincia di Bolzano e quella della stessa Università sono collocate presso lo stesso fornitore;
- ritenuto pertanto di approvare il testo della “Convenzione di cooperazione linguistica virtuale per le comunità di minoranza linguistica della regione Trentino- Alto Adige”, ritenendolo consono al perseguimento degli obiettivi e delle finalità statutarie di questo Istituto;
- considerato di autorizzare con questo provvedimento la Presidente avv.ssa Lara Battisti alla sottoscrizione;
- dato atto che dalla sottoscrizione del presente provvedimento non derivano oneri a carico di questo Istituto;
- vista la legge provinciale 14 agosto 1975, n. 29, istitutiva dell’Istituto Culturale Ladino e l’allegato Statuto dell’Istituto Culturale Ladino, da ultimo modificato con deliberazione della Giunta provinciale 23 febbraio 2017, n. 290;
- visto il “Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell’Istituto Culturale Ladino”, adottato con

linguistica e lessicografica di lengac de mendranza e la modalitèdes de gestion di server dediché a la Majon di Fascegn;

Dut chest dantfora,

L Consei de Aministrazion

- *vedù l sboz de “Convenzione di cooperazione linguistica virtuale per le comunità di minoranza linguistica della regione Trentino- Alto Adige”, pèrt de chest provediment de deliberazion;*
- *recordà che chesta colaborazion la é fondamentèla per miorèr amò de più la colaborazion anter la istituzions scientifiches che proveit a stravardèr i lengac de mendranza rejoné sul teritorie de la Region Trentin-Südtirol e de Souramont, vedù che ence la banche dac linguistiches del Istitut ladin Micurà de Rù per i ladins de la Provinzia de Busan e chela de la medema Università les troa lèrga dal medemo fornitor;*
- *ritegnù donca de aproèr l test de la “Convenzione di cooperazione linguistica virtuale per le comunità di minoranza linguistica della regione Trentino- Alto Adige”, ritegnù aldò per arjonjer i obietives e la finalitèdes de statut de chest Istiutut;*
- *conscidrà de autorisèr con chest provediment la Presidenta av. Lara Battisti a la sotscrizion;*
- *data t che da la sotscrizion de chest provediment no vegn ca oneres a cèria de chest Istiutut;*
- *vedù la lege provinzièla dai 14 de aost 1975, nr 29 che à metù su l Istitut Cultural Ladin e l enjontà Statut del Istitut Cultural Ladin, da ultima mudà con deliberazion de la Jonta provinzièla dai 23 de firé 2017, nr 290;*
- *vedù l “Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell’Istituto Culturale Ladino”, tout con*

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 di data 27 aprile 2017 ed approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1040 di data 30 giugno 2017 ed in particolare l'articolo 21;

dopo ampia discussione, all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

delibera

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la stipula della "Convenzione di cooperazione linguistica virtuale per le comunità di minoranza linguistica della regione Trentino- Alto Adige", alle condizioni riportate nello schema, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare con questo provvedimento la Presidente avv. Lara Battisti alla sottoscrizione della Convenzione di cui al punto precedente;
3. di incaricare la Dirigente di dare seguito agli adempimenti di competenza;
4. di dare atto altresì, che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri a carico di questo Istituto.

Allegata: "Convenzione di cooperazione linguistica virtuale per le comunità di minoranza linguistica della regione Trentino- Alto Adige"

deliberazion del Consei de Aministrazion nr 10 dai 27 de oril 2017 e aproà con deliberazion de la Jonta provinzièla nr 1040 dai 30 de jugn 2017 e en particulèr l articol 21;

do fona discusion, con stimes a una dates te la formes de lege

deliberea

1. *de aproèr, per la rejons dites dantfora, l sboz de la "Convenzione di cooperazione linguistica virtuale per le comunità di minoranza linguistica della regione Trentino- Alto Adige", enjontà a chest provediment desche sia pèrt de integrazion;*
2. *de autorisèr con chest provediment la Presidenta av. Lara Battisti a la sotscrizion de la Convenzion del pont 1.;*
3. *de enciarièr la Diretora a proveder ai adempimenc de sia competenza;*
4. *de dèr at ence, che da l'adozion de chest provediment no vegn ca oneres per l Istitut.*

Enjontà: Convenzione di cooperazione linguistica virtuale per le comunità di minoranza linguistica della regione Trentino- Alto Adige"

Adunanza chiusa ad ore 20.40.

Adunanza fenida da les 20.40.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Verbal let, aproà e sotscrit.

LA PRESIDENTE/LA PRESIDENTA
avv./av. Lara Battisti
(f.to digitalmente)

LA DIRETTRICE/LA DIRETORA
dott.ssa/d.ra Sabrina Rasom
(f.to digitalmente)

Parere POSITIVO in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa dell'atto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 della Legge provinciale 3 aprile 1997 n. 7.

Parer POJITIF en cont de regolarità technich – amministrativa del at, aldò e per i efec del articol 5 de la Lege provinzièla dai 3 de oril 1997 nr 7.

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, 26.09.2023

f.to LA DIRETTRICE/LA DIRETORA
dott.ssa/d.ra Sabrina Rasom
(f.to digitalmente)

**VISTO DI REGOLARITÀ
CONTABILE**

BILANCIO FINANZIARIO
GESTIONALE 2023-2025

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto del paragrafo n. 16 (Principio di competenza finanziaria) dell'allegato 1 del D Lgs. 118/2011, si attesta la copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio finanziario – gestionale 2023-2025.

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan,

**VISUM DE REGOLARITÀ
DI CONTS**

BILANZ FINANZIÈL GESTIONÈL
2023-2025

Aldò e per i efec del art. 56 de la Lege provinzièla dai 14 de setember 1979, nr 7, e tel respet del paragraf n. 16 (Prinzip de competenza finanzièla) de la enjonta 1 del D. Lgs. 118/2011, vegn atestà che l cost finanzièl l é cori, l é stimà aldò e imputà al bilanz finanzièl – gestionèl 2023-2025.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO/LA DIRETORA AMINISTRATIVA
- dott.ssa/d.ra Marianna Defrancesco -

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Copia aldò del originèl su papier libero per doura amministrativa.

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan,

LA DIRETTRICE/LA DIRETORA
- dott.ssa/d.ra Sabrina Rasom -

Allegato parte integrante e sostanziale alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 di data 26.09.2023

Convenzione di cooperazione linguistica virtuale per le comunità di minoranza linguistica della regione Trentino- Alto Adige

TRA

la **Libera Università di Bolzano**, con sede legale in Bolzano, piazza Università 1, codice fiscale 94060760215, pec: administration@pec.unibz.it, rappresentata dalla Presidente del Consiglio dell'Università e legale rappresentante, prof.ssa Ulrike Tappener, autorizzata alla firma ai sensi della delibera del **XX.XX.2023** n. **XX**,

(di seguito, per brevità anche "unibz")

e

l'**Istituto Culturale Ladino "majon di fascegn"**, con sede legale San Giovanni di Fassa (TN), Strada de la Pieif 7, pec: info@pec.istladin.net, Codice fiscale 00379240229, rappresentata dalla avv. Lara Battisti, nella sua funzione di Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, autorizzata alla firma ai sensi della delibera del **XX.XX.2023** n. **XX**

(di seguito, per brevità anche "Istituto Culturale Ladino "majon di fascegn")

(congiuntamente anche le "Part")

Premesse:

- a) l'art. 15 della Legge n. 241/1990 stabilisce che le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- b) l'accordo programmatico per il periodo 2023 – 2025 tra la Provincia Autonoma di Bolzano e *unibz*, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 422 del 23.05.2023, ha previsto la possibilità di estendere la collaborazione tra enti di ricerca e organismi di diritto pubblico in ambito della rete scientifica e della collaborazione bibliotecaria ad istituzioni scientifiche delle valli ladine di Fassa, Livinallongo del Col di Lana (Buchenstein) e Ampezzo, statuendo quanto segue: "*al fine di preservare la lingua e la cultura ladina e di sostenere lo sviluppo dell'area di ricerca di Studi Ladini della Facoltà di Scienze della Formazione, le istituzioni scientifiche delle valli ladine di Fassa, Livinallongo del Col di Lana (Buchenstein) e Ampezzo, che rientrano nel bacino di utenza della sezione Ladina della Facoltà di Scienze della Formazione, possono essere incluse nella seconda convenzione quadro tra l'Università e le istituzioni scolastiche e di ricerca della provincia, anche se situate al di fuori del territorio della Provincia Autonoma di Bolzano.*"

c) ai sensi dell'art. 2, comma 1, dello Statuto, *unibz* promuove la cooperazione culturale e scientifica a livello nazionale e internazionale anche attraverso accordi con istituzioni locali e con università e istituti di ricerca internazionali, per concorrere in tal modo alla crescita culturale e di sviluppo tecnologico, socio-economico ed ambientale della società;

d) *unibz* è un Ateneo vocato statutariamente all'apprendimento permanente, alla diffusione delle conoscenze, alla ricerca e alla didattica;

e) l'Istituto Culturale Ladino è un ente strumentale della Provincia Autonoma di Trento per la raccolta, l'ordinamento e lo studio dei materiali che si riferiscono alla storia, all'economia, alla lingua, al folklore, alla mitologia, ai costumi ed usi della gente ladina;

f) è interesse comune delle *Parti* collaborare allo studio della lingua ladina, avendo *unibz* l'unica cattedra di ladinistica al mondo e di ambire ad una più stretta collaborazione, con la quale si intende riunire in un unico luogo virtuale gli strumenti linguistici delle minoranze della Regione Trentino-Alto Adige e dei ladini storici di Soramont (BL), al fine di gestire in maniera unitaria e di avere a disposizione i contenuti su un'unica piattaforma;

g) i vantaggi della collaborazione consistono nella concentrazione delle banche dati riguardanti le lingue di minoranza locali (in particolare il ladino, ma anche il cimbro e il mocheno) su server gestiti e mantenuti da *unibz*, dove del resto si trovano anche le banche dati dell'Istituto Culturale Ladino "Micurá de Rù" della provincia di Bolzano, per formare sinergie con queste ultime e quelle dell'università stessa (banche dati Corpus dl Ladin leterar e Vocabolar dl Ladin leterar, entrambi del prof. paul Videsott);

Tanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse alla presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2 – Oggetto e finalità

1. *unibz* e l'*Istituto Culturale Ladino*, mantenendo la propria piena autonomia gestionale e senza creare un terzo soggetto giuridico, mediante la presente Convenzione intendono regolare le forme di collaborazione negli ambiti della gestione e della conservazione di dati linguistici lessicali di ambito ladino, cimbro e mocheno, riunendoli in un unico luogo virtuale gli strumenti.

Art. 3 - Referenti

1. Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 2, le *Parti* con corrispondenza semplice si impegnano a designare ciascuna un/una referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Art. 4 – Obblighi/contributi delle *Parti*

1. Per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2, *unibz* metterà a disposizione

Allegato parte integrante e sostanziale alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 di data 26.09.2023

- due server virtuali basati su Windows Server (S.O. Windows Server, 16 GB RAM, 2 HD di 100 + 100 GB, ready for Java8, Tomcat 9, Apache 2.4 e My SQL, più eventuali altri programmi di servizio), di prestazioni e configurazione analoga a quella in uso per il Vocabolario e il "Corpus del Ladin Lețerar" del Prof. Paul Videsott.

2. Per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2, *Istituto Culturale Ladino* si impegna:

- ad aprire la banca dati agli utenti, al personale accademico e agli studenti e studentesse della Libera Università di Bolzano;

- a collaborare, su richiesta di unibz, a migliorare la fruibilità delle banche dati ai fini dello studio e della ricerca anche congiunta;

- a collaborare con unibz nell'ambito della ricerca lessicografica ladina e a condividere saperi e informazioni scientifiche utili al miglioramento della ricerca linguistica sulle lingue di minoranza ladina, mochena e cimbra.

Art. 5 – Oneri economici

1. La presente Convenzione non comporta oneri diretti a carico delle *Parti*. Ciascuna Parte sosterrà gli oneri connessi alle attività oggetto della convenzione di propria competenza. Ogni possibile o eventuale passaggio di risorse finanziarie sarà solo a titolo di rimborso dei costi sostenuti, senza rapporto sinallagmatico o presenza di margini di lucro e, pertanto, fuori dal campo di applicazione dell'IVA.

Art. 6 – Durata ed eventuale rinnovo

1. La presente Convenzione ha durata fino al 31.12.2028 a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione della stessa.

2. Si potrà procedere a rinnovo espresso della presente Convenzione per uguale periodo.

3. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.

Art. 7 - Diritto di recesso

Ciascuna delle *Parti* avrà facoltà di recedere dal rapporto in qualsiasi momento, dandone comunicazione all'altra mediante posta elettronica certificata, con un preavviso di 6 mesi rispetto alla data in cui intende far valere il recesso.

Art. 8 - Riservatezza

1. Le informazioni che le *Parti* si scambiano vicendevolmente durante l'esecuzione della presente convenzione sono da ritenersi confidenziali, quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo espresso consenso della controparte o per obbligo di legge.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

Le *Parti* dichiarano di essere titolari autonomi per i trattamenti dei dati personali rispettivamente effettuati in esecuzione del presente accordo e di trattare tali dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali. Le *Parti* danno, altresì, atto che i dati di cui vengono a conoscenza nell'espletamento della presente convenzione, conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività in oggetto, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 196/2003, come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento 2016/679/UE, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione anche dei dati particolari di cui all'art. 9 del Regolamento 2016/679/UE.

Art. 10 - Controversie

1. Ogni possibile contenzioso che dovesse sorgere dall'applicazione della presente Convenzione, sarà deciso prioritariamente mediante accordo tra le *Parti*; a tal fine, le *Parti* si impegnano a cercare ogni forma di risoluzione della lite mediante accordo transattivo e accordo bonario.

2. Solo ove, mediante il tentativo transattivo, non si trovi composizione della lite sarà competente in via esclusiva il Foro di Bolzano.

Art. 11 - Norme di chiusura

1. Ogni clausola della presente Convenzione va interpretata secondo il senso letterale delle parole e, in subordine, secondo la volontà delle *Parti*, in un'ottica di buona fede contrattuale.

2. Per tutto quanto non disciplinato nella presente Convenzione si applicano i principi generali dell'ordinamento.

3. Ai sensi del DPR 642/72, Allegato A, Tariffa (Parte I[^]), art. 2, la Convenzione è soggetta all'imposta di bollo sin dall'origine, a carico di entrambe le *Parti* in parti uguali (cfr. art. 22 del DPR 642/72). Ai sensi dell'art. 4, della Parte II[^] della Tariffa allegata al D.P.R. 131/86, il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso con imposta a carico del soggetto registrante, nella misura vigente al momento della registrazione stessa (cfr. art. 57 del DPR 131/86).

4. Le *Parti* si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione è stata accettata in ogni sua parte e che non trovano pertanto applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

5. La presente Convenzione è firmata digitalmente.

Bolzano/San Giovanni di Fassa, data dell'ultima firma apposta alla Convenzione.

Per la **Libera Università di Bolzano**

La Presidente prof.ssa Ulrike Tappeiner

Allegato parte integrante e sostanziale alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 di data 26.09.2023

(firmata digitalmente)

Per l'**Istituto Culturale Ladino "majon di fascegn"**,

La Presidente avv. Lara Battisti

(firmata digitalmente)

Parte integrante alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 26 settembre 2023
Pèrt de integrazion a la deliberazion del Consei de Aministrazion nr 28 dai 26 de setember 2023

San Giovanni di Fassa, Sèn Jan ai 26.09.2023

La Direttrice / *La Diretora*
- dott.sa/ *d.ra* Sabrina Rasom -
(f.to digitalmente)

la Presidente / *la Presidenta*
- avv. / *av.* Lara Battisti –
(f.to digitalmente)